

INFORMATIVA PER FIGLI MAGGIORENNI

1. Introduzione

Gli aventi diritto a pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia – ovvero pretese fondate sul diritto alla filiazione, sul diritto matrimoniale e sul divorzio o sulla legge sull'unione domestica registrata (LUD) – possono accedere all'aiuto all'incasso se la persona tenuta al mantenimento (in seguito debitore) non paga o se non paga in modo completo, tempestivo o regolare le prestazioni di mantenimento (art. 131 cpv.1 e art. 290 cpv. 1 Codice civile). L'Ufficio rette, anticipi e incassi (di seguito Ufficio) della Sezione del sostegno sociale della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie è competente per fornire tale assistenza all'incasso a partire dal 1° gennaio 2023.

2. Mantenimento da parte dei genitori

Di principio i genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al mantenimento del figlio e si assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela (cfr. art. 276 cpv. 2 Codice civile). L'obbligo di mantenimento dei genitori dura fino alla maggiore età del figlio (cfr. art. 277 cpv. 1 Codice civile).

Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (cfr. art. 277 cpv. 2 Codice civile).

Le circostanze che sono prese in considerazione per stabilire se vi sia un diritto al mantenimento una volta raggiunta la maggiore età includono, tra le altre:

- il percorso di formazione;
- la situazione finanziaria dei genitori;
- le possibilità del giovane di mantenersi da solo con il proprio reddito o patrimonio.

È possibile che l'obbligo di mantenimento di un genitore nei confronti dei figli maggiorenni sia stabilito in una sentenza di divorzio o in un accordo scritto; per ricevere le prestazioni dell'Ufficio è necessario essere in possesso di un tale documento (per maggiori info v. punto 4).

3. Prestazioni dell'Ufficio per i figli maggiorenni

Le prestazioni che l'Ufficio fornisce ai figli maggiorenni sono di due tipi:

- per un figlio maggiorenne senza un titolo di mantenimento, l'Ufficio può fornire un servizio di semplice consulenza giuridica per determinare gli eventuali diritti all'ottenimento di un contributo di mantenimento;
- per un figlio maggiorenne che è in possesso di un titolo di mantenimento, che può essere anche solo un accordo scritto con il debitore che lo obbliga al versamento di contributi di mantenimento anche oltre i 18 anni, l'Ufficio offre le prestazioni di aiuto all'incasso (v. punto 4 informativa per aventi diritto).

4. Condizioni per la richiesta di aiuto all'incasso

Il richiedente può ottenere l'aiuto all'incasso alle seguenti condizioni:

- L'avente diritto deve avere il proprio domicilio civile in Canton Ticino. Le persone di nazionalità straniera devono disporre di un titolo di soggiorno valido che li autorizza a risiedere nel Cantone.
- Le pretese di mantenimento devono essere attuali, vale a dire che i **contributi del mese corrente non sono stati pagati** per intero, in tempo utile, regolarmente o del tutto.
- L'avente diritto deve disporre di un titolo di mantenimento (ovvero una decisione o un accordo scritto) che determini l'obbligo di versare contributi di mantenimento anche dopo il compimento della maggiore età.
- L'avente diritto conferisce procura all'Ufficio affinché provveda a mettere in atto tutte le opportune misure giudiziarie ed esecutive, nonché, se necessario, a presentare una denuncia penale.

Attenzione: è il figlio maggiorenne a dover compilare ed inoltrare la richiesta e firmare la procura.

5. Titolo di mantenimento necessario

Perché i figli maggiorenni possano beneficiare dei servizi dell'Ufficio, il mantenimento dopo la maggiore età deve essere determinato in un titolo di mantenimento (contratto o decisione di mantenimento). È un valido titolo di mantenimento anche una decisione emessa quando il figlio era minorenni (ad esempio la sentenza di divorzio) nella quale si determina pure l'obbligo di mantenimento oltre la maggiore età.

L'aiuto all'incasso viene accordato ai figli maggiorenni anche quando sussiste solo un contratto scritto di mantenimento.

6. Basi legali

Le basi legali per gli interventi dell'Ufficio sono:

Codice civile svizzero (CC; RS 210);

Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (OAInc; RS 211.214.32).